

Raccomandazione 133

RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALL'ISPEZIONE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1969 nella sua cinquantatreesima sessione,

Avendo deciso di adottare alcune proposte relative all'ispezione del lavoro in agricoltura, argomento che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione, e

Avendo stabilito che tali proposte assumeranno la forma di una raccomandazione ad integrazione della Convenzione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969,

adotta oggi, venticinque giugno millenovecentosessantanove, la presente raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969.

1. Laddove le condizioni nazionali lo consentano, le funzioni dell'ispettorato del lavoro in agricoltura dovrebbero essere estese in modo da includervi la collaborazione con i servizi tecnici competenti al fine di assistere il produttore agricolo, indipendentemente dal suo status, a migliorare la sua azienda e le condizioni di vita e di lavoro delle persone che vi lavorano.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969, l'ispezione del lavoro in agricoltura potrà essere coinvolta nell'applicazione delle disposizioni normative in materia di:

- a)* formazione dei lavoratori;
- b)* servizi sociali in agricoltura;
- c)* cooperative;
- d)* obbligo scolastico.

3. (1) Di norma, le funzioni degli ispettori del lavoro in agricoltura non dovrebbero contemplare le attività di conciliazione e arbitrato nell'ambito delle controversie di lavoro.

(2) Qualora nel settore agricolo non esistano organi preposti a tale scopo, gli ispettori del lavoro in agricoltura possono essere chiamati, come misura temporanea, a svolgere tali funzioni.

¹ Traduzione non ufficiale a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino.

(3) Nel caso di cui al comma (2) del presente paragrafo, l'autorità competente dovrà adottare misure conformi con la legislazione nazionale e commisurate con le risorse dell'amministrazione del lavoro del paese interessato, al fine di sollevare progressivamente gli ispettori del lavoro da tali funzioni e consentire loro di dedicarsi pienamente all'effettiva ispezione delle imprese.

4. Gli ispettori del lavoro in agricoltura devono possedere familiarità con le condizioni di vita e di lavoro del settore e conoscere gli aspetti economici e tecnici del lavoro in agricoltura.

5. I candidati per posizioni di responsabilità nell'ispettorato del lavoro in agricoltura devono possedere adeguate qualifiche professionali e accademiche o una solida esperienza pratica nell'amministrazione del lavoro.

6. I candidati per altre posizioni nell'ispettorato del lavoro in agricoltura (come gli ispettori aggiunti e il personale di grado inferiore) dovrebbero, qualora il livello di istruzione del paese lo consenta, aver completato l'istruzione secondaria generale, integrata, ove possibile, da un'adeguata formazione tecnica, o aver acquisito un'adeguata esperienza amministrativa o pratica in materia di lavoro.

7. Nei paesi in cui l'istruzione non è sufficientemente sviluppata, i soggetti nominati come ispettori del lavoro in agricoltura dovrebbero possedere perlomeno un'esperienza pratica in agricoltura o mostrare interesse e attitudine per tale lavoro. Essi dovrebbero inoltre ricevere nel più breve tempo possibile un'adeguata formazione sul posto di lavoro.

8. L'autorità centrale per l'ispezione del lavoro dovrebbe fornire agli ispettori del lavoro in agricoltura delle linee guida, affinché svolgano le loro funzioni in modo uniforme in tutto il paese.

9. Le ispezioni notturne degli ispettori del lavoro in agricoltura dovrebbero limitarsi alle situazioni che non possono essere efficacemente verificate durante il giorno.

10. Il ricorso in agricoltura di commissioni per l'igiene e la sicurezza composte da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori potrebbe costituire uno strumento di collaborazione tra i funzionari dei servizi di ispezione in agricoltura, i datori di lavoro e i lavoratori o le loro organizzazioni, ove tali organizzazioni esistano.

11. Il coinvolgimento dell'ispettorato del lavoro in agricoltura nel controllo preventivo di nuovi impianti, materiali e sostanze e di nuove procedure di manipolazione e trasformazione dei prodotti suscettibili di costituire una minaccia per la salute e la sicurezza dovrebbe presupporre, come stabilito all'articolo 17 della Convenzione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969, la previa consultazione dell'ispettorato del lavoro stesso su:

- a) la messa in funzione di tali impianti e l'utilizzo di tali materiali, sostanze o procedure; e
- b) i progetti di tutti gli impianti in cui saranno utilizzati macchinari pericolosi o che richiedono processi lavorativi insalubri o pericolosi.

12. I datori di lavoro devono mettere a disposizione degli ispettori del lavoro del settore agricolo le strutture necessarie, compresi, se del caso, i locali per lo svolgimento dei colloqui con i lavoratori dell'impresa.

13. I rapporti annuali pubblicati dall'autorità centrale di ispezione verteranno, oltre che sui temi di cui all'articolo 27 della Convenzione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969, sui seguenti punti, nella misura in cui sono di competenza di tale autorità:

- a)* le statistiche sulle controversie di lavoro nel settore agricolo;
- b)* l'identificazione delle sfide relative all'applicazione delle disposizioni legislative e i progressi compiuti per porvi rimedio; e
- c)* le proposte per migliorare le condizioni di vita e di lavoro in agricoltura.

14. (1) I Membri dovranno intraprendere o promuovere attività educative volte a informare le parti interessate, con ogni mezzo appropriato, sulle disposizioni legislative pertinenti e sulla necessità di applicarle in maniera rigorosa, nonché sui pericoli per la vita e la salute dei lavoratori delle imprese agricole e sui mezzi più adeguati per prevenirli.

(2) Tenuto conto delle condizioni nazionali, tali attività potrebbero prevedere:

- a)* il ricorso ai servizi di animatori o istruttori rurali;
- b)* la distribuzione di manifesti, opuscoli, riviste e giornali;
- c)* l'organizzazione di spettacoli cinematografici e di trasmissioni radiofoniche e televisive;
- d)* l'organizzazione di esposizioni e dimostrazioni pratiche in materia di igiene e sicurezza;
- e)* l'inclusione delle questioni di igiene e sicurezza e di altre questioni pertinenti nei programmi di insegnamento delle scuole rurali e degli istituti agrari;
- f)* l'organizzazione di conferenze per le persone che lavorano nel settore agricolo e che sono interessate dall'introduzione di nuovi metodi di lavoro o dall'uso di nuovi materiali o sostanze;
- g)* la partecipazione degli ispettori del lavoro in agricoltura ai programmi di formazione dei lavoratori; e
- h)* l'organizzazione di convegni, dibattiti, seminari e concorsi a premi.